



**Ufficio Legislativo e Legale
della Presidenza della Regione Siciliana**

MASSIME DELLA CORTE COSTITUZIONALE

Estremi del Provvedimento	Sentenza n. 169, 17 maggio 2007
Massima:	<p>Non sono fondate le questioni di legittimità costituzionale dell'art.1, commi 198, 199, 200, 201, 203, 204, 205 e 206 della legge finanziaria 23 dicembre 2005, n.266 sollevate dalla Regione siciliana in riferimento all'art.14, lettere p) e q) dello Statuto speciale e all'art.119 Cost. in relazione all'art.10 della legge costituzionale n. 3 del 2001.</p> <p>Ed invero il comma 198 - richiamato dal comma 204 della stessa legge come applicabile alle Regioni e alle Province autonome di Trento e Bolzano - ed il comma 148 dell'art.1 della medesima legge non collidono in quanto il comma 204 deve essere inteso, per gli enti ad autonomia speciale, nel senso che gli "adempimenti previsti dal comma 198" sono soltanto quelli diretti a realizzare l'obiettivo del contenimento della spesa definito con l'accordo di cui al comma 148. Pertanto, il richiamo al comma 198, contenuto nel comma 204, per le Regioni a statuto speciale e le Province autonome, intende riferire il monitoraggio ivi previsto al rispetto delle misure concordate con il Ministero dell'economia e delle finanze negli accordi stipulati ai sensi del comma 148 e non rendere direttamente applicabile ai detti enti il comma 198. Non sono fondate le questioni di legittimità costituzionale dell'art.1, commi 198, 199, 200, 201, 203, 204, 205 e 206 della legge finanziaria 23 dicembre 2005, n.266 sollevate dalla Regione siciliana per l'ipotesi di mancato accordo con il Ministero dell'economia e delle finanze per la determinazione dei limiti di spesa di personale della stessa in relazione al parametro statutario dell'art.14 lettere p) e q). Ed infatti tale parametro non attribuisce alla Regione ricorrente competenze legislative che possano essere lese da principi fondamentali di coordinamento della finanza pubblica attinenti alla spesa, come quello posto dal legislatore statale con il comma 198. Tali principi devono ritenersi applicabili anche alle autonomie speciali, quali la Regione Sicilia, considerato l'obbligo generale di partecipazione di tutte le Regioni, ivi comprese quelle a Statuto speciale, all'azione di risanamento della finanza pubblica. La questione promossa dalla Regione siciliana in relazione al comma 202 dell'art.1 della legge 23 dicembre 2005, n.266 per ritenuta violazione dell'art.14, lettere p) e q) dello Statuto speciale è assorbita dalla dichiarazione di illegittimità costituzionale di tale norma.</p>
NOTE:	

Redattore:

